

AU. SU &amp; P.

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Fall.to n. 233/2023

MICHELE AMOROSO

Curatore fallimentare:

\*\*\*

Verbale dell'udienza del 23/05/2023 dinanzi al giudice delegato dr. Gian Piero Scoppa.

È presente per il proponente l'avv. Gianfranco Circolo e per l'occ l'avv. Stefano Ruocco i quali rappresentano che il ricorso per la ristrutturazione dei debiti riguarda Amoroso Michele e Nocerino Elena coniugati in regime di comunione dei beni. Nel ricorso vi è ampia descrizione sia della consistenza patrimoniale (in realtà i soli redditi da lavoro oltre una vecchia autovettura immatricolata nell'anno 2001) sia dei debiti e delle ragioni dell'indebitamento (connesso alla instabilità del rapporto di lavoro, il licenziamento etc.). I proponenti risultavano anche proprietari di un immobile con relativo mutuo ipotecario che tuttavia è stato liquidato in sede esecutiva con la vendita forzosa del cespite e il soddisfacimento parziale dell'istituto bancario che oggi pertanto concorre in via chirografaria. Il reddito complessivo è di circa euro 1.500,00 mensili ed è stata ipotizzata una rata di euro 252,75 che consentirà il pagamento integrale delle spese e dei creditori privilegiati (essenzialmente l'erario) nonché il 10% dei chirografari (ivi compresa la banca per la porzione rimasta insoddisfatta). Il tutto nell'arco temporale meglio descritto in ricorso (l'indebitamento complessivo è di circa 172.160,48 euro, l'apporto complessivo ammonta ad euro 38.417,00). L'istanza è anche corredata dalle dichiarazioni dei redditi e dai cedolini dello stipendio mentre le altre informazioni (a,b,c, dell'art. 67) sono descritte nel ricorso. Le parti chiedono altresì adottarsi le misure cautelari e le necessarie misure protettive essendoci pignoramento in corso sullo stipendio, attivato dalla banca in relazione alla porzione di credito rimasto insoddisfatto in sede esecutiva.

Il giudice

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano;

dispone

- che la proposta ed il piano siano pubblicati sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- che l'OCC entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche che ritiene necessarie;
- la sospensione del procedimento di esecuzione forzata, e/o nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Il giudice

Dr. Gian Piero Scoppa

*Uscita 23/05/2023*  
*Napoli, 28/5/2023*  
*Scoppa*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
 Dott.ssa Elisabetta Garzo